



Comune di Terno d'Isola

**REGOLAMENTO DI
DISCIPLINA DEI RAPPORTI
E DELLA VALORIZZAZIONE
DELLE ASSOCIAZIONI
LOCALI**

**Approvata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 107
del 18.12.2000**

CAPO I

Albo delle Associazioni

Art. 1

Istituzione dell'Albo comunale delle Associazioni.

1. E' istituito l'Albo comunale delle Associazioni operanti nel Comune di Terno d'Isola..

L'Albo rappresenta uno degli strumenti attraverso cui l'Amministrazione intende valorizzare le libere forme associative, così come previsto dallo Statuto comunale ed ha lo scopo di regolamentare i rapporti tra Associazione e Amministrazione Comunale. Tali rapporti devono essere improntati a criteri di collaborazione, trasparenza ed imparzialità

L'iscrizione all'Albo è inoltre il presupposto necessario per usufruire dei contributi, dei servizi, delle strutture comunali e di quant'altro previsto dal presente Regolamento.

2. Possono iscriversi all'Albo tutti gli Enti, le Associazioni, le organizzazioni, i comitati, i gruppi o simili operanti sul territorio di Terno d'Isola ed aventi la sede o il recapito in Terno d'Isola e che agiscono con lo scopo di promuovere lo sviluppo sociale, culturale, civile e la pratica sportiva.

L'Albo comunale delle Associazioni è articolato nelle seguenti sezioni:

- a) socio-assistenziali,
- b) sport;
- c) cultura e tempo libero.
- d) altre forme associative

Art. 2

Iscrizione all'Albo

1. Per ottenere l'iscrizione all'Albo l'associazione deve essere in possesso dei seguenti requisiti :

- a) Non avere finalità di lucro;
- b) Essere formata da almeno 8 soci o aderenti e residenti in Terno d'Isola;

L'iscrizione è disposta con determinazione del Responsabile del Settore 1° a seguito di domanda presentata dall'Associazione.

2. La domanda, a firma del legale rappresentante, deve essere inoltrata al Comune di Terno d'Isola e deve indicare:

- a) la finalità e la struttura interna dell'associazione richiedente;
- b) l'ambito settoriale in cui opera;
- c) i principali dati logistici dell'Associazione (denominazione, indirizzo, sede, referente in Terno d'Isola, codice fiscale, partita IVA, ecc.)
- d) il possesso dell'iscrizione ad albi regionali previsti dalla legge;

Alla domanda deve essere allegato:

- a) statuto dell'associazione e/o atto costitutivo e/o accordo degli aderenti;
- b) documentazione o autocertificazione idonea a comprovare i requisiti di cui alle precedenti lett. a),b),c),d)
- c) eventuale materiale informativo o quant'altro ritenuto utile a descrivere l'associazione e la sua attività.

Art. 3

Aggiornamento e cancellazione dell'Albo.

1. L'Amministrazione Comunale procederà, con cadenza biennale alla verifica della sussistenza dei requisiti per il mantenimento iscrizione all'Albo di cui all'art. 1.

2. La cancellazione dall'Albo delle Associazioni avviene nei seguenti casi:

- a) mancato adempimento di quanto previsto al comma precedente;
- b) richiesta dell'associazione;
- c) quando venga meno a mancare anche uno solo dei requisiti di cui all'art.2, 1° comma;
- d) quando l'associazione comunichi dati e notizie non rispondenti al vero;
- e) quando l'associazione incorra in grave violazione degli obblighi posti a suo carico dalle norme per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari concernenti l'utilizzo di risorse e strutture comunali;
- f) quando si riscontri che l'attività dell'Associazione non corrisponda ai fini dichiarati nonché contrari a norme di Legge.

La cancellazione è disposta dal Responsabile del settore primo previa istruttoria ed eventuale contraddittorio con l'Associazione interessata.

3. Le Associazioni sono obbligate a comunicare tempestivamente eventuali variazioni avvenute rispetto ai dati comunicati al momento dell'iscrizione.

CAPO 2

Sostegni all'attività delle Associazioni

Art. 4

Azioni, servizi e strumenti a disposizione

1. Il Comune di Terno d'Isola per contribuire alla valorizzazione della funzione sociale svolte dalle Associazioni si impegna a mettere a disposizione spazi e strumenti di proprietà comunale per il proseguimento dei fini associativi e per la realizzazione delle attività e delle iniziative programmate.

2. Sono messe a disposizione, in base ai criteri stabiliti negli articoli seguenti ed alle disponibilità effettive prioritariamente alle Associazioni iscritte all'Albo di cui all'art. 1, locali da adibire a sedi delle Associazioni, locali e/o spazi per singole iniziative o attività, infrastrutture tecniche (es. impianto microfonico, palco, teletext), materiale di stampa e contributi economici.

L'iscrizione all'Albo delle Associazioni è condizione per l'accesso ai servizi e alle strutture.

Art. 5

Locali da adibire a sedi delle Associazioni

1. Il Consiglio Comunale mette a disposizione delle Associazioni per, l'espletamento delle attività ordinarie, i locali di cui all'allegato elenco.

Tale elenco può essere aggiornato periodicamente con deliberazione della Giunta Comunale in relazione a nuove disponibilità ovvero a seguito di accertata necessità di disporre diversamente dei locali dati in uso.

2. I locali sono assegnati alle Associazioni che ne fanno espressa richiesta, allegando il bilancio preventivo dell'anno in corso.

L'assegnazione è disposta con determinazione del Responsabile del 1° Settore sulla base dei seguenti criteri:

- a) utilizzo non superiore a 3 giorni la settimana;
- b) possibilità di uso da parte di più Associazioni per ogni singolo spazio/locale;
- c) accollo delle spese di manutenzione ordinaria da parte delle Associazioni;
- d) spese di illuminazione, acqua e riscaldamento a carico dell'Amministrazione comunale;
- e) stipula di una convenzione, come da schema da approvarsi dal Consiglio Comunale, con la quale l'associazione si impegna ad offrire gratuitamente al

Comune e/o alla cittadinanza alcuni dei servizi previsti dal proprio oggetto sociale.

In deroga al criterio a) è concessa l'assegnazione esclusiva di locali alle Associazioni che per finalità statutaria, attività e oggetto sociale necessitano di una sede da utilizzare costantemente.

3. In caso di più richieste relative ad uno stesso locale, in mancanza di un accordo tra le Associazioni interessate, l'uso dei locali, nell'ambito dei criteri di cui sopra, è prioritariamente assegnato secondo una graduatoria che sarà predisposta dall'ufficio sulla scorta dei criteri che il Consiglio Comunale dovrà stabilire con proprio atto.

4. Alle Associazioni che alla data di entrata in vigore del presente regolamento occupano spazi/locali comunali ne viene confermato l'uso, purché siano compresi tra quelli indicati nell'elenco di cui allegato 1) e nel rispetto delle priorità previste dal presente Regolamento.

Tale conferma d'uso verrà regolarizzata mediante idonea convenzione da stipularsi entro 6 mesi dall'entrata in vigore del presente Regolamento.

Alle Associazioni che alla data di entrata in vigore del presente regolamento occupano spazi diversi da quelli indicati nell'elenco di cui all'allegato 1) viene riconosciuta la priorità nell'uso di altri locali eventualmente in convivenza con altre Associazioni.

5. Resta inteso che l'Amministrazione Comunale può accedere in qualunque momento ai locali concessi in uso alle Associazioni per verifiche e controlli.

6. L'Amministrazione Comunale può in qualsiasi momento ritornare in possesso dei locali concessi in uso a seguito di una diversa destinazione degli stessi, dandone comunicazione almeno 3 mesi prima all'associazione. A quest'ultima viene riconosciuta la priorità nell'uso di altri locali, eventualmente in convivenza con altre Associazioni.

Art. 6

Concessione di spazi per uso temporaneo

1. Alle Associazioni sono concessi, in uso temporaneo, per lo svolgimento occasionale delle proprie attività, locali e spazi appartenenti al patrimonio comunale quali: sala riunioni, sala Cine-Teatro, palestre, campi sportivi, spazi scolastici, piazzole mercato, ecc.

L'utilizzo di tali spazi avviene secondo le modalità stabilite dai rispettivi regolamenti e/o procedure d'uso e per attività coerenti con la destinazione d'uso degli spazi.

2. L' utilizzo della sala riunioni da parte delle Associazioni iscritte all'Albo è gratuito.

Art. 7

Utilizzo infrastrutture tecniche

1. Il Comune di Terno d'Isola mette a disposizione delle Associazioni infrastrutture diverse (palco, impianto di amplificazione, sedie, tavoli, ecc.) di proprietà comunale.

2. Per usufruire delle infrastrutture è necessario presentare all'ufficio tecnico domanda su apposito modulo.

Per l'utilizzo delle diverse infrastrutture è previsto il versamento di idonea cauzione da determinarsi con determinazione del Responsabile di settore e comunque non inferiore a L.100.000. Copia della ricevuta di pagamento deve essere consegnata all'atto del ritiro dell'infrastruttura.

3. In caso di richieste relative ad uno stesso periodo da parte di più Associazioni o Enti, la priorità sarà concessa all'associazione che avrà presentato la richiesta per prima.

4. La richiesta deve essere di massima, presentata almeno 1 mese antecedente la data di utilizzo.

Entro quindici giorni dalla data di utilizzo da parte delle Associazioni o Ente è facoltà dell'Amministrazione Comunale disporre delle diverse infrastrutture per proprie attività, nel frattempo programmate, dando opportuna comunicazione alle Associazioni interessate.

Si precisa peraltro, che in caso di necessità ed urgenza per il soddisfacimento di esigenze pubbliche l'autorizzazione potrà essere revocata.

5. Trasporto, montaggio e smontaggio delle infrastrutture sono a carico dell'associazione o Ente richiedente

Art. 8

Accesso a Televideo e materiale di stampa.

1. L'Amministrazione Comunale mette a disposizione delle Associazioni idonei spazi su Informaterno, nelle bacheche, e in apertura dei Consigli Comunali, per consentire l'informazione e la divulgazione di attività e iniziative promosse dall'Associazionismo.

2. Il testo da diffondere deve essere consegnato alla redazione di Informaterno (compatibilmente con le date di pubblicazione) o all'ufficio Segreteria almeno un mese prima la data dell'iniziativa.

3. Il Comune di Terno d'Isola al fine di valorizzare e incentivare le iniziative delle Associazioni, mette a disposizione materiale di stampa (manifesti) per la promozione delle attività programmate, nella misura di una manifestazione/iniziativa all'anno per associazione.

Art. 9

Erogazione di contributi

1. Il Comune di Terno d'Isola al fine di valorizzare l'azione dell'Associazionismo locale e contribuire alla crescita civile sociale e culturale della comunità, prevede l'erogazione di contributi a favore delle Associazioni.

I contributi possono essere erogati:

- 1) a favore dell'attività annuale svolta dalle Associazioni;
- 2) a sostegno di singole iniziative in cui si evidenzia un interesse pubblico e/o sociale;
- 3) sulla base di convenzioni con l'Amministrazione Comunale per la gestione associata di attività di interesse comune.

2. E' possibile l'erogazione di contributi a favore di Enti o Associazioni aventi sede fuori Terno d'Isola.

Art.10

Disposizione generali per l'erogazione di contributi

1. Possono richiedere contributi le Associazioni in regola con gli adempimenti previsti dal presente Regolamento.

2. In nessun caso sono concessi contributi economici a sostegno di iniziative nelle quali si realizzi un lucro o un qualsiasi vantaggio economico, che non sia stato precedentemente destinato a finalità di pubblica utilità.

In particolare, non possono essere concessi contributi in misura superiore al deficit di bilancio previsto.

3. I contributi erogati ai sensi dell'art. 9 – punto 2 sono vincolati alla realizzazione delle iniziative per le quali sono stati concessi e non possono essere utilizzati per altre finalità.

In caso di mancata o parziale realizzazione delle iniziative, il Comune può disporre la revoca ed il ritiro totale o parziale, in correlazione con quanto effettivamente realizzato ovvero in caso di ulteriore richiesta di contributo, considerare il contributo eccedente come anticipo dell'eventuale successivo contributo.

Art.11

Contributi a sostegno dell'attività annuale

1. Possono accedere a questo tipo di contributo le Associazioni iscritte all'Albo che soddisfino almeno uno dei seguenti requisiti:

- 1) abbiano regolare statuto o atto costitutivo o accordo degli aderenti formalizzato almeno con scrittura privata registrata;
- 2) risultino iscritte al registro regionale del volontariato;
- 3) siano emanazione e/o organismo locale di organizzazione provinciale o regionale, iscritta al registro regionale del volontariato;
- 4) siano riconosciute con Decreto del Presidente della Repubblica o della Regione;
- 5) siano istituite con legge dello Stato o della Regione;

2. La somma stanziata a bilancio per questo tipo di contributo è suddivisa tra le Associazioni richiedenti sulla base di criteri individuati annualmente dalla Giunta Comunale, differenziando tra contributi previsti per Associazioni socio-assistenziali, culturali e sportive e altre forme associative. Tale somma verrà ripartita tra le Associazioni che ne abbiano fatto richiesta entro il 30 marzo di ogni anno.

3. Il Responsabile di settore provvederà a ripartire il fondo entro il 30.06.2000 di ogni anno.

Alla domanda di contributo dovrà essere allegato: bilancio di previsione per l'anno in corso, consuntivo dell'anno precedente, relazione delle attività e/o iniziative previste per l'anno in corso, informazioni relative ai criteri individuati dalla Giunta Comunale per la distribuzione del contributo, documentazione comprovante il possesso di uno dei requisiti previsti dal 1° comma, altro materiale ritenuto utile per la richiesta di contributo.

Art.12
Contributi a sostegno di singole iniziative o attività

1. Possono accedere a questo tipo di contributi le Associazioni iscritte all'Albo..

2. Le richieste sono presentate al Comune indicando con riferimento alla singola iniziativa:

- a) il nominativo del responsabile (che risponderà personalmente e legalmente dell'eventuale contributo);
- b) i destinatari;
- c) il periodo di attuazione,
- d) eventuale partecipazione di altri Enti pubblici o privati;
- e) le previsioni di spesa ed i relativi mezzi finanziari disponibili;
- f) altro materiale ritenuto utile per la presentazione dell'iniziativa (es. progetto, materiale di stampa, ecc.)

3. La concessione del contributo può avvenire:

- 1) mediante l'assunzione diretta da parte del comune di parte delle spese necessarie alla realizzazione dell'iniziativa o attività;
- 2) attraverso l'assegnazione di una somma determinata sulla base del preventivo di spesa presentato. La liquidazione avverrà dopo l'attuazione dell'iniziativa in base al rendiconto delle spese.

4. L'accoglimento delle richieste di contributo è legata ai seguenti principi:

- rilevanza dell'iniziativa ai fini della promozione civile, sociale, culturale, sportiva ed economica della comunità ternese nonché per la valorizzazione e la tutela del territorio e dell'ambiente in relazione alla rappresentatività del soggetto proponente, al risultato ipotizzato e ai destinatari.

- coerenza dell'iniziativa alle finalità previste dell'Amministrazione comunale nella relazione revisionale e programmatica dell'anno di competenza;

- promozione di iniziative coordinate con gli uffici comunali o gruppi di lavoro promossi dal Comune di Terno d'Isola;

5. L'entità del contributo viene determinata in relazione alla effettiva possibilità di concorrere all'attuazione dell'iniziativa e comunque.

Art.13 Convenzioni

1. Il Comune di Terno d'Isola può con apposita deliberazione consigliare stipulare convenzioni con le Associazioni iscritte all'Albo da almeno 1 anno, per lo svolgimento di:

- a) attività innovative e/o sperimentali;
- b) attività integrative o di supporto ai servizi pubblici.

2. Per lo svolgimento delle attività di cui al precedente comma le convenzioni regolano:

- la durata del rapporto di collaborazione;
- il contenuto e la modalità degli interventi degli operatori volontari e/o professionali;
- le modalità di coordinamento con gli operatori dei servizi pubblici;
- le coperture assicurative con le quali le Associazioni debbono assicurare i propri operatori contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività, nonché per la responsabilità civile verso terzi;
- l'entità e le modalità di erogazione di eventuali contributi da parte del Comune, comprensivi almeno di rimborso spese e oneri relativi alla copertura assicurativa;
- le modalità di risoluzione del rapporto;
- La verifica dei reciproci adempimenti.

3. Le convenzioni in corso alla data di entrata in vigore del presente regolamento continuano ed avere efficacia sino alla loro scadenza; l'eventuale rinnovo presuppone l'iscrizione all'Albo delle Associazioni.

CAPO 4 Rapporti con il Comune di Terno d'Isola

Art.14 Consultazioni

Il Comune di Terno d'Isola si impegna a consultare periodicamente le Associazioni interessate su temi attinenti l'ambito di riferimento ed a verificare eventuali problematiche di interesse comune.

Art.15

Uffici Comunali

Gli uffici comunali competenti per i diversi ambiti, svolgeranno la funzione di facilitare il rapporto sia tra Associazioni e Amministrazione che tra cittadini ed Associazioni oltre a :

- mettere a disposizione del pubblico nel rispetto della L. 675/96 l'elenco delle Associazioni iscritte all'Albo così come il materiale informativo eventualmente fornito dalle stesse;
- informare le Associazioni sulle modalità di applicazione del presente regolamento;
- istituire un fascicolo per ogni associazione contenente copia del materiale relativo ai rapporti intrattenuti con l'Amministrazione Comunale.

Art.16

Disposizioni finali e transitorie

Per quanto non previsto dal presente regolamento valgono le disposizioni di cui al regolamento per la concessione dei contributi adottato ai sensi dell'art.12 della Legge 7 agosto 1990 n.241.